

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

(versione valida dal 10.01.2024)

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Le presenti condizioni generali di vendita (“**CGV**”) si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma stipulati) per prodotti, elementi accessori e/o complementari e/o servizi (“**Prodotti**”) venduti e/o forniti da Acciaieria Arvedi S.p.A., dai suoi agenti e/o dai suoi rappresentanti (“**AA**”) al cliente (“**Cliente**”). A tal fine, le CGV unitamente alle condizioni speciali contenute nella conferma d'ordine o nel contratto di vendita e nei documenti ad essa allegati, costituiscono la disciplina integrale del contratto tra AA e il Cliente e sostituiscono, abrogandola integralmente, ogni altra intesa scritta o verbale con esse in conflitto e non espressamente richiamata in tali documenti.

In caso di divergenza tra le disposizioni contenute nelle condizioni speciali/conferma d'ordine e quelle di cui alle presenti CGV prevalgono le condizioni speciali e/o la conferma d'ordine.

Le presenti CGV si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell'accettazione dell'offerta da parte del Cliente.

Il mancato esercizio da parte di AA di un diritto derivante dalle presenti CGV non deve essere inteso quale rinuncia ad avvalersi di tale diritto e ciò non comporterà alcuna accettazione di alcunché ovvero alcun pregiudizio ad AA.

In caso di eventuale dichiarazione di totale o parziale nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una qualsiasi delle presenti CGV, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le Parti potranno rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di buona fede.

2. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I corrispettivi (“**Prezzi**”) sono calcolati sulla base del peso e delle quantità indicate al momento della spedizione. I Prezzi sono netti, salvo quanto diversamente concordato in forma scritta dalle Parti ed a seguito di negoziazione espressa tra le stesse. I Prezzi sono espressi in Euro (o altra valuta indicata) con l'unità di misura tonnellata metrica. I Prezzi includono quanto di volta in volta indicato nelle condizioni speciali e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine.

I Prezzi devono essere pagati al netto di ogni spesa, sconto e/o tassa, secondo i tempi e i modi indicati in fattura.

Nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di sabato, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno precedente rispetto alla sua naturale scadenza. Invece, nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di domenica, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno successivo rispetto alla sua naturale scadenza.

In caso di mancata spedizione, salvo che il ritardo e/o mancata spedizione sia riconducibile a dolo o colpa grave di AA, ai fini della decorrenza del termine di pagamento si considera data di spedizione quella di volta in volta indicata nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine. Resta in facoltà di AA richiedere il pagamento dei Prodotti per contanti ad avviso di merce pronta, ovvero alla spedizione, nonché di concedere termini di pagamento dilazionati nelle modalità che verranno stabilite da AA, restando intesa l'applicazione delle presenti CGV quanto a tutto

quanto non espressamente derogato.

In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell'offerta e/o nella conferma d'ordine ovvero concordato dalle Parti in forma scritta, si applicano gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 ("*Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*"). In caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento, AA avrà il diritto di modificare le condizioni di pagamento chiedendo un pagamento anticipato per le successive forniture o di prestare idonee garanzie. In tal caso AA ha il diritto interrompere le forniture in corso ovvero non provvedere a quelle ancora da effettuarsi e comunque di risolvere di diritto il rapporto di fornitura mediante invio al cliente di comunicazione scritta ex art. 1456 cc.

In tal caso, il Cliente resterà responsabile ad ogni e qualsiasi titolo e/o ragione di qualsiasi danno che ad AA possa derivare dall'inadempimento ovvero dall'inesatto e/o ritardato adempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento nei termini applicabili.

AA ha diritto di ritenzione delle somme eventualmente versate dal Cliente. Inoltre, AA ha diritto di compensare i

crediti vantati nei confronti del Cliente con i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di AA, anche in relazione ad altri contratti o accordi in essere con lo stesso. A tal fine le Parti manifestano il proprio consenso ai sensi dell'art. 1252 ("*Compensazione volontaria*") del Codice civile.

3. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI

Salvo diverso accordo in forma scritta, il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti con il pagamento integrale della fattura e/o delle fatture emesse da AA, ma assume ogni eventuale rischio inerente ai Prodotti secondo quanto stabilito dalla applicabile ICC nell'*incoterm* 2020 ovvero, in caso di mancata applicazione di alcun *incoterm*, dal momento della consegna da parte di AA al primo vettore e/o allo spedizioniere e/o al Cliente, se la consegna avviene direttamente.

In caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti, AA diventerà l'unico proprietario del prodotto finale nel caso in cui gli altri prodotti siano di sua proprietà, fatte salve le norme di legge. Laddove il Cliente sia inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento, AA diverrà comproprietaria in caso di

trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti nel caso in cui gli altri prodotti siano di proprietà del Cliente e/o di soggetti terzi. In tale caso, il Cliente potrà rivendere il prodotto finale solo previa autorizzazione da parte di AA e sarà unico responsabile in relazione ai Prodotti e al prodotto finale.

4. SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO

Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, la consegna del materiale avviene presso lo stabilimento di AA in Cremona, via Acquaviva no. 18. Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, AA può liberamente determinare le modalità di trasporto, laddove di competenza del Cliente e/o in caso di ritardato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente medesimo, fatte salve le regole dell'*incoterm* eventualmente applicabile.

In caso di ritardo nel trasporto, AA, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile ad alcun titolo e/o ragione ed il Cliente dovrà sopportare le eventuali spese aggiuntive (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le eventuali spese di magazzinaggio).

Per le spedizioni effettuate in qualsiasi forma a cura di AA è accettata dalle Parti una tolleranza del +/- tre per mille rispetto al peso spedito, ciò significando che in caso di differenze incluse entro tale limite di tolleranza, nessuna responsabilità potrà essere attribuita ad AA ad alcun titolo e/o ragione. Resta inteso che le spese relative al controllo del peso dei Prodotti sono e rimangono in ogni caso a carico del Cliente. In caso di differenze al di sopra del limite di tolleranza di cui alle presenti CGV, il Cliente dovrà a pena di nullità (i) redigere l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento di trasporto dei Prodotti, allegandovi, per reclami relativi ai Prodotti fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico "Veritas" e/o con pesa pubblica e/o con sistema certificato, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce e (ii) firmare il documento di accompagnamento congiuntamente all'ultimo vettore e/o allo spedizioniere e/o dai loro incaricati ed a chi di competenza consegnato per comunicare il reclamo entro i termini di cui all'articolo 5 delle presenti CGV.

Per le spedizioni di cui si occupa direttamente il Cliente, anche tramite vettore e/o spedizioniere, AA non potrà

essere considerata responsabile di alcunché ad alcun titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quanto ai danni ai Prodotti e/o al trasportatore e/o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico (i.e. mancanza/eccedenza di stivaggio e/o eccessiva ripartizione del carico). Nel caso in cui il Cliente chieda che il peso e la tara siano valutati in partenza da parte di soggetto diverso da AA, tale terzo dovrà dimostrare la propria idoneità ed essere di gradimento di AA mentre la spesa relativa resta totalmente a carico del Cliente. Eventuali spese vive per sistemazioni particolari dei Prodotti sui mezzi di trasporto – se occorse – saranno addebitate al Cliente.

Salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, in relazione all'imballaggio AA non è in alcun modo responsabile per perdite e/o avarie ai Prodotti, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. L'imballaggio verrà fatturato tara per merce e verrà effettuato secondo modalità di notoria esperienza. Eventuali modalità di imballaggi particolari dovranno essere espressamente richieste dal Cliente e il relativo costo sarà allo stesso addebitato. Inoltre, salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, il Cliente è tenuto a farsi carico dello smaltimento dei materiali

dell'imballaggio e degli elementi di protezione, sicurezza e fissaggio da utilizzarsi nelle operazioni di trasporto dei Prodotti. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo e, a causa di ciò, AA ne diventi responsabile, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne AA da ogni responsabilità e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato o dall'incorretto smaltimento.

I termini di consegna dei Prodotti, concordati tra le Parti ed indicati in fattura ovvero nell'offerta ovvero nella documentazione a ciò destinata, sono indicativi e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte di AA, salvo diverso ed espresso accordo in forma scritta tra le Parti.

Eventuali ritardi (anche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelli dovuti a mancanza di materie prime e/o energia elettrica; guasti di macchinari; interruzioni del servizio ferroviario e/o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, ove applicabile; mancanza di automezzi o vagoni per il carico; mobilitazioni, insurrezioni, blocco o guerra in stati fornitori di materie prime; sospensioni delle prestazioni da parte dei dipendenti; occupazione dello stabilimento; inondazioni, pubbliche calamità, calamità

naturali, alluvioni, incendi, esplosioni, tempeste, terremoti, guerre, atti terroristici, sedizione, insurrezione, sabotaggio, sciopero; eventuali provvedimenti e/o disposizione di autorità pubblica, anche straniera, che impediscano l'adempimento della propria obbligazione da parte di AA, anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, provvedimenti intesi a limitare e/o a disciplinare diversamente rispetto al tempo di conclusione del contratto o accordo con il Cliente il consumo delle materie prime nonché la produzione e/o distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti, ed ogni altro atto o fatto, anche di natura differente da quelli elencati, che ecceda la capacità di controllo razionalmente e ragionevolmente esigibile in concreto da AA in qualità di produttore, venditore e/o importatore) non possono pertanto dare luogo ad alcuna responsabilità di AA ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni ovvero alla cessazione del contratto o accordo in essere con AA, salvo diverso ed espresso accordo contrario tra le Parti in forma scritta. In ogni caso, si considera quale termine di consegna il termine indicato nella comunicazione di merce pronta alla spedizione e/o al collaudo.

Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti in forma scritta, le forniture di AA sono regolate dalle norme della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM, regole ICC sugli *incoterms* 2020). L'eventuale collaudo dei Prodotti deve essere richiesto dal Cliente espressamente e il relativo accordo, che evidenzi il consenso espresso di AA a provvedere al collaudo, deve risultare in forma scritta. In ogni caso, il collaudo può essere inderogabilmente effettuato solo nello stabilimento indicato da AA, prima della spedizione e/o consegna, e ha effetto liberatorio da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente in capo ad AA; i costi riferibili al collaudo espressamente richiesto dal Cliente rimangono in capo al Cliente, mentre AA si impegna a collaborare quanto necessario, su richiesta del Cliente, al fine di fare in modo che il collaudo venga effettuato. Resta inteso che nel caso in cui il collaudo, affidato a terzi agenti di enti statali e/o assimilati da parte del Cliente, non venga effettuato nel termine di trenta (30) giorni dalla data in cui AA e il Cliente abbiano concordato l'effettuazione del collaudo, il collaudo si considera come effettuato ed i Prodotti tacitamente accettati con il conseguente effetto liberatorio per AA. Il termine di

trenta (30) giorni si riduce a quindici (15) giorni nel caso in cui il collaudo debba essere effettuato da parte di soggetti incaricati dal Cliente. In ogni caso, l'eventuale rinuncia da parte del Cliente al collaudo, laddove effettuata a seguito dell'approntamento da parte di AA di quanto necessario per predisporre il collaudo, comporta per il Cliente il pagamento di quanto concordato per il collaudo medesimo; gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall'eventuale sospensione del collaudo saranno addebitati al Cliente.

Nel caso in cui, dal collaudo dovesse risultare il difetto di alcuno o di tutti i Prodotti, AA dovrà provvedere alla sostituzione dei Prodotti, senza che il Cliente possa ulteriormente pretendere alcunché ad alcun titolo, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese.

5. GARANZIE E RECLAMI

AA si impegna a consegnare i Prodotti secondo gli *standard* applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a titolo esemplificativo e non tassativo, difetti dovuti ad

ossidazione, ammaccature, guasti, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero entro otto (8) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza. Inoltre, tali vizi devono essere denunciati, salvo il diverso termine stabilito dalla legge, entro un (1) anno dalla consegna a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente.

In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l'effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell'eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di AA.

Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, AA provvederà alla sostituzione dei Prodotti, ove la riconducibilità del vizio ad AA venga accertata, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni diretti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l'eventuale lavorazione sui

Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l'eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti.

Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti.

6. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del contratto causato da eventi di forza maggiore per tali intendendosi eventi imprevedibili e irresistibili esterni al controllo delle parti che impediscano alla parte interessata la prestazione delle proprie obbligazioni in base al contratto. Sono considerati eventi di forza maggiore a titolo esemplificativo: fenomeni naturali incontrollabili ed imprevedibili (ad es. inondazioni, uragani ecc.) guerre invasioni, rivoluzioni, rivolte, epidemie, scioperi a carattere nazionale etc. Non saranno considerati eventi di forza maggiore gli scioperi limitati a stabilimenti di una delle parti ovvero degli

eventuali subappaltatori o fornitori. Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore che impedisca in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni di una delle parti, tale parte dovrà informare l'altra parte senza ritardo tenendola altresì informata in merito a tutte le misure necessarie e opportune adottate per mitigare gli effetti derivanti dall'evento di forza maggiore. Se nonostante le misure adottate l'esecuzione del contratto risultasse impossibile o venisse ritardata di oltre 3 mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto.

Le Parti convengono che, ai fini dell'applicazione della presente clausola, saranno compresi tra i casi di forza maggiore i mutamenti imprevedibili del quadro economico nonché i provvedimenti dell'autorità pubblica (inclusi aumenti sostanziali negli oneri d'importazione), a causa dei quali AA perda l'interesse, a suo insindacabile giudizio, alla vendita dei propri Prodotti in quanto detti eventi abbiano alterato in modo sostanziale il ragionevole profitto atteso dalla vendita.

7. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. 231/2001 E IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Cliente svolge la propria attività in assoluta conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01 e (specificamente ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01) e dal Codice Etico adottati da AA.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato ed integrato, Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. e di aver preso visione sul sito <https://www.arvedi.it/acciaieria/> sezione "Compliance" delle norme del Codice Etico e dei Principi del Modello 231.

La violazione, da parte del Cliente, dei principi e delle norme descritti nei documenti sopra citati e da noi messi a disposizione, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con la AA; il presente contratto potrà essere risolto ex art. 1456 cc per Vostro fatto e colpa con il conseguente Vostro obbligo di risarcire e tenere indenne AA.

Ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali, come modificata dal Regolamento UE 2016/679, le

Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti dettati in materia.

8. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SANZIONI INTERNAZIONALI

Il Cliente dichiara di svolgere la propria attività d'impresa in conformità alla normativa applicabile in materia di sanzioni internazionali.

A tal fine, il Cliente dichiara e garantisce che:

1. nessun bene, servizio e/o tecnologia (da interpretarsi in senso ampio) sarà fornito (a prescindere dalla forma giuridica con la quale tale fornitura sarà effettuata) in violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali; e
2. i beni, servizi e/o tecnologie non sono destinati, né direttamente né indirettamente, ad un soggetto giuridico assoggettato a sanzioni commerciali o la cui fornitura di tali beni, servizi e tecnologie costituisce violazione della normativa applicabile

in materia di sanzioni commerciali.

AA potrà risolvere il contratto con il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 ("*Clausola risolutiva espressa*") del Codice civile, in caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente articolo delle CGV.

9. TEMATICHE SOCIALI E AMBIENTALI

Le seguenti disposizioni in materia di sostenibilità definiscono i principi e i criteri che i Clienti di AA devono rispettare: adesione ai diritti umani e ai diritti dei lavoratori come riconosciuti a livello internazionale, divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato, osservazione e promozione di condotte commerciali etiche e adesione ai principi giuridici e alle norme in materia ambientale, nonché alla tutela dell'ambiente in ottica preventiva.

Tali disposizioni si basano sugli *standard* internazionalmente accettati dallo *United Nations Global Compact* (<https://www.unglobalcompact.org>) e sugli *standard* stabiliti dall'*International Labor Organization* ("**Organizzazione Internazionale del Lavoro**" o "**OIL**") delle Nazioni Unite (<http://www.ilo.org>).

Il Cliente si impegna, assumendone i

corrispondenti obblighi, a rispettare le seguenti disposizioni:

I. CONDIZIONI DI LAVORO/STANDARD DI LAVORO

1. Stipendi e benefici, orario di lavoro

La retribuzione ed i *benefits* corrisposti dal Cliente ai propri dipendenti devono essere corrisposti in conformità con i principi fondamentali in materia di retribuzioni minime, di lavoro straordinario e di *benefits* aziendali. Gli orari di lavoro devono essere conformi a tutte le leggi applicabili, agli *standard* di settore e alle corrispondenti convenzioni dell'OIL. Il lavoro straordinario è volontario e ai dipendenti deve essere concesso almeno un (1) giorno di riposo dopo sei (6) giorni lavorativi consecutivi.

2. Prevenzione del lavoro minorile

Il Cliente garantisce di non fare e di non aver fatto, ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile come definito dalla convenzione dell'OIL n. 182 nella produzione o nella lavorazione dei propri prodotti, così come questi prodotti non violano alcuna obbligazione derivante dall'attuazione della convenzione dell'OIL n. 182 o

qualsiasi altra norma applicabile, nazionale o internazionale, funzionale a combattere lo sfruttamento del lavoro minorile. Inoltre, il Cliente garantisce che la sua impresa, i suoi fornitori e i loro subappaltatori hanno proattivamente posto in essere misure volte a garantire che lo sfruttamento del lavoro minorile come definito nella convenzione dell'OIL n. 182 sia escluso dalle fasi di produzione o lavorazione dei loro prodotti. Il Cliente assoggetterà i suoi subappaltatori e i loro subappaltatori ad un'obbligazione corrispondente ed effettuerà controlli e verifiche a tale riguardo al fine di garantirne l'osservanza. AA esaminerà il contenuto di questa obbligazione e il Cliente presenterà prova delle misure adottate in virtù della presente pattuizione qualora AA lo richieda.

3. Libera Scelta dell'Occupazione

Il Cliente non impiegherà nessuno contro la sua volontà e non costringerà nessuno a lavorare. I dipendenti devono essere liberi di lasciare la loro occupazione con un preavviso ragionevole. I dipendenti non devono essere tenuti a consegnare i documenti identificativi rilasciati dalle istituzioni governative, i passaporti od i permessi di

lavoro come condizione per avere un impiego.

4. Libertà di Associazione, Diritto alla Contrattazione Collettiva

I lavoratori del Cliente devono essere in grado di comunicare apertamente con la direzione aziendale in merito alle condizioni di lavoro senza timore di rappresaglie di alcun tipo. I lavoratori del Cliente devono avere il diritto di associarsi liberamente, unirsi alle organizzazioni sindacali, cercare una rappresentanza e unirsi ad una rappresentanza sindacale aziendale.

5. Salute e Sicurezza

Nel suo ruolo di datore di lavoro, il Cliente garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro in conformità agli standard nazionali e promuoverà il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro.

II. STANDARD DI ETICA AZIENDALE

1. Anti-Corruzione e Conformità

Nell'ambito dei suoi rapporti commerciali con AA, il Cliente è obbligato ad astenersi dal porre in essere pratiche, senza eccezione alcuna, che possono comportare responsabilità penali dovute a frode, truffa, appropriazione indebita o

peculato, reati fallimentari, reati in violazione della concorrenza, vantaggi garantiti, accettazione di benefici, abuso d'ufficio o corruzione, accettazione di tangenti o altri reati di corruzione da parte di persone impiegate dal Cliente o da terzi. In caso di violazione di quanto precede, AA ha il diritto di risolvere ai sensi dell'art. 1456 ("*Clausola risolutiva espressa*") del Codice civile tutti i rapporti giuridici esistenti con il Cliente e il diritto di interrompere tutte le trattative. In aggiunta a quanto precede, il Cliente è obbligato ad aderire a tutte le leggi e le norme applicabili sia a sé stesso che al rapporto commerciale con AA.

2. Non Discriminazione

Il Cliente garantisce che molestie o discriminazioni nei confronti di dipendenti in qualsiasi forma non sono accettabili. Questo vale senza limitazioni per sesso, razza, casta, colore, disabilità, appartenenza sindacale, orientamento politico, origine, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale.

3. Sicurezza e Qualità

Tutti i prodotti e i servizi saranno forniti in conformità a, e soddisferanno tutti i, criteri di qualità e sicurezza stabiliti contrattualmente e potranno essere impiegati in

modo sicuro per lo scopo al quale sono destinati.

III. STANDARD GENERALI E SOSTENIBILITÀ IN MATERIA AMBIENTALE

1. Responsabilità Ambientale, Prestazioni Ambientali delle Attività Produttive e dei Prodotti

Il Cliente si è impegnato in un sistema di protezione ambientale integrata, il quale affronta le cause alla radice, valuta in anticipo l'impatto ambientale dei processi di produzione e dei prodotti e integra queste valutazioni nelle decisioni aziendali. In questo contesto, i processi produttivi ed i prodotti sono progettati utilizzando principi olistici per renderli compatibili con l'ambiente e utilizzare le risorse nel modo più parsimonioso possibile.

Per quanto riguarda la protezione ambientale, il Cliente agirà in conformità con i principi precauzionali, prenderà l'iniziativa per assicurare la promozione di una maggiore responsabilità ambientale e sponsorizzerà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. In tutte le fasi del ciclo produttivo, il Cliente garantirà un alto livello di protezione ambientale.

Ciò include la prevenzione proattiva o la riduzione al minimo dell'impatto di incidenti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente. Particolare enfasi viene data all'applicazione e allo sviluppo continuo di tecnologie per il risparmio di acqua ed energia che sono caratterizzati da strategie che garantiscono emissioni minime come il riutilizzo e il riciclaggio.

Tutti i prodotti fabbricati all'interno della catena di fornitura devono soddisfare gli *standard* ambientali applicabili al rispettivo segmento di mercato. Questo include tutti i materiali e tutte le sostanze utilizzati nella produzione. I prodotti chimici e gli altri materiali che presentano un rischio se rilasciati nell'ambiente devono essere identificati. A tal fine il Cliente ha istituito un sistema di gestione dei materiali pericolosi, che garantisce processi appropriati per l'utilizzazione, la movimentazione, lo stoccaggio, riciclaggio, riutilizzo e smaltimento degli stessi.

Il Cliente è obbligato ad implementare un sistema di gestione ambientale certificato secondo la certificazione ISO 14001, EMAS o standard comparabili entro e non oltre due (2) anni dalla stipula del relativo contratto di acquisto. Il

sistema certificato di gestione ambientale sopra indicato deve essere operativo per l'intera durata del rapporto commerciale con AA. Il Cliente è obbligato a fornire un certificato corrispondente a tal fine. A tempo debito prima della scadenza della validità della certificazione, un nuovo certificato deve essere fornito a AA.

Anche il Cliente di materiali non destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo deve adempiere ai suddetti obblighi in tema di implementazione di un sistema di gestione ambientale su richiesta di AA.

AA dichiara che tutte le certificazioni tecniche e i documenti quali CFP/LCA (UNI EN ISO 14067:2018); EPD (UNI EN ISO 14025 e alla EN 15804) e CFO (UNI EN ISO 14064:2019-1) risultano attribuibili unicamente al solo prodotto certificato da RINA Service denominato "ARVZERO" (Carbon Neutral CNP-1 "PROCEDURA COIL NZE SCOPO 1-2" Rev.6.0). AA declina ogni responsabilità circa l'uso improprio da parte del Cliente e/o di terzi delle certificazioni per prodotti non "ARVZERO".

10. IMPOSTE

Tutte le eventuali tasse e/o imposte e/o oneri di qualsiasi natura inerenti l'oggetto delle presenti CGV e degli eventuali altri accordi applicabili sono a carico del Cliente.

11. COMPUTO DEI TERMINI

Per il computo dei termini di cui alle presenti CGV si osserva quanto previsto dal disposto dell'art. 1187 ("*Computo del termine*") del Codice civile, salvo ove sia diversamente disposto.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti CGV agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 ("*Clausola risolutiva espressa*") del Codice civile, senza che alcunché sia dovuto da parte di AA.

13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV e/o dagli accordi particolari in essere nel rapporto tra AA e il Cliente è competente in via esclusiva il foro di Cremona (Italia) e si applica la legge italiana.

14. MODIFICHE

Ogni modifica alle presenti condizioni generali di vendita dovrà essere approvata per iscritto dalle Parti. Tali modifiche che saranno oggetto di negoziazione e condivisione, potranno essere contenute in condizioni speciali o nella conferma

d'ordine e avranno prevalenza sulle analoghe disposizioni qui contenute.

AA

_____, li _____

Cliente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente gli articoli 1 (ambito di applicazione del contratto), art. 2 (corrispettivo e condizioni di pagamento), art. 3 (passaggio della proprietà e dei rischi), art. 4 (spedizione, imballaggio, termini di consegna e collaudo), art. 5 (garanzie e reclami), art. 6 (forza maggiore), art. 7 (conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e in materia di protezione dei dati personali), art. 8 (conformità alla normativa in materia di sanzioni internazionali), art. 9 (tematiche sociali e ambientali), art. 12 (clausola risolutiva espressa), art. 13 (foro competente e legge applicabile).

Il Cliente